



**SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE**  
**Ufficio Risorse Umane**  
**DETERMINA DEL DIRETTORE N. 229 DEL 14.12.2022**

---

**OGGETTO:** *Costituzione Fondo Risorse Decentrate Annualità 2022.*  
*Approvazione documento per pre-intesa e proposta utilizzo fondo.*

---

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la L.R. del 12 aprile 2011, n. 9 recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo;

**RICHIAMATI:**

- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 11 del 13/06/2022 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 ÷ 2024;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 12 del 13/06/2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2022÷2024;
- il Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo ERSI n. 41 del 17/10/2022 e il successivo n. 48 del 23/11/2022, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022÷2024

**VISTO** il Decreto del Presidente ERSI n. 5 del 15/02/2022 di conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio di Amministrazione e Risorse Umane all'Arch. Silvia Aloisio;

**PREMESSO che:**

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale; le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

**VISTA** la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."*

**CONSIDERATO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

**VISTI:**

- l'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ...";
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-quater in merito a quale limite fare riferimento;

**ACCERTATO** che quale Ente di nuova costituzione derivante non dall'accorpamento ma dalla liquidazione di sei Enti di Governo d'Ambito esistenti, come previsto dalla L.R. 9/2011, non ha storico rispetto agli importi da considerare ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, mancando quindi il parametro sulla cui base effettuare la valutazione di eventuali riduzioni delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni futuri;

**ATTESO** che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2019, l'ammontare delle risorse da destinare devono tener presente di quanto previsto dall'art.15, comma 5, del CCNL 1/4/1999 e ss.mm.ii. e che sulla base dei risultati determinati dall'analisi dei fondi individuati da Enti che hanno lo stesso status giuridico e funzione istituzionale è ipotizzabile, sulla base dell'organigramma dell'ERSI, individuare , in sede di calcolo e definizione del fondo, una somma media di € 4.803,83 pro-capite (**ALL.C**);

**CONSIDERATO** che come riportato nel parere n.499-15C1 dell'ARAN, in considerazione che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del Comporto Funzioni Locali non ha individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli Enti di nuova istituzione;

**CONSIDERATO** che, in assenza di specifiche disposizioni, l'ARAN ritiene che detta situazione non può che essere risolta secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata in particolare nell'ambito delle capacità di bilancio;

**CONSIDERATO** che, al fine delle considerazioni dell'ARAN, come riportato nella relazione dell'Ufficio Risorse Umane (**ALL.C**), si è provveduto a prendere a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, attività, organizzazione ricavandone, dall'analisi dei fondi stessi, un valore medio unitario per risorsa pari a € 4.803,83;

**RICHIAMATO** l'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 prevede: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

**CONSIDERATO** che secondo quanto sopra previsto, non essendo stato calcolato detto fondo nel periodo di riferimento non può che considerare quale base di calcolo da non superare, quello individuato nella presente costituzione del fondo;

**TENUTO CONTO** che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Toscana, con il Parere n. 4 datato 08/02/2018, ha evidenziato che la nuova formulazione dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non riproduce la precedente previsione normativa riguardante l'automatica riduzione del tetto di spesa complessiva annuale per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

**TENUTO CONTO** che il D.Lgs. n. 75/2017 (art 23, comma 3) riconosce agli Enti Pubblici la facoltà di aumentare l'entità dei fondi di finanziamento del trattamento economico accessorio dei propri dipendenti e dirigenti a fronte dell'attivazione di nuovi servizi e/o di processi riorganizzativi volti all'incremento dei servizi già erogati, secondo le specifiche previsioni negoziali che regolano la materia;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n.22 del 20.12.2019 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il Piano dei Fabbisogni del Personale dell'ERSI, annualità 2019-2021, in particolare nella parte relazionale, il contenuto della lettera D;

**TENUTO CONTO** che il Fondo per la retribuzione delle posizioni organizzative pari a euro 96.000,00 nell'anno 2019 non è transitato nel fondo risorse decentrate poiché l'Ente era privo di dirigenza ma che anche per le risorse destinate al salario accessorio delle posizioni organizzative dove applica il tetto del fondo (Corte dei Conti 26/2014) vale le considerazioni riservate all'Ente di nuova costituzione;

**RITENUTO** necessario, in considerazione della possibilità di ottimizzare i dovuti confronti con le OO.SS. proporre, altresì, una ipotesi di ripartizione del Fondo delle Risorse Decentrate annualità 2022, così come Allegato D (**ALL.D**);

**RAVVISATA** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**CONSIDERATO** che con Decreto del Direttore Generale n.10 del 23.07.2019 si procedeva alla “nomina della Delegazione Trattante aziendale, abilitata alla contrattazione collettiva integrativa in sede decentrata, per il personale di comparto”;

**CONSIDERATO** che con Decreto del Direttore Generale n.13 del 02.08.2019 veniva costituito il Fondo Risorse Decentrate annualità 2019;

**CONSIDERATO** che con Decreto del Direttore Generale n. 30 del 31.12.2019 veniva approvato e sottoscritto, in via definitiva, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo nonché ripartito il fondo per le risorse decentrate 2019;

**VISTA** la Relazione Tecnica prodotta dal Responsabile dell'Ufficio Risorse umane;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016 (nel caso dell'ERSI primo anno disponibile anno 2019), come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

**CONSIDERATO** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016 (nel caso dell'ERSI quale Ente di nuova costituzione disponibile anno 2019);

**PRESO ATTO** che il trattamento accessorio dell'anno 2019 così come individuato con Decreto del Direttore Generale n. 13 del 02.08.2019, in considerazione della prima definizione dello stesso e degli sviluppi organizzativi in corso (l'Ente era in piena costituzione) è stato definito, come si evince dalla Relazione del Piano del Fabbisogno del Personale Annualità 2019-2021, approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.22 del 20.12.2020, individuando un valore medio unitario mettendo a confronto enti di equivalente attività e livello pari a € 4.803,90 e moltiplicando lo stesso per il personale da pianta organica approvata (23 unità), pari a €. 110.487,89 (risorse stabili);

**PRESO ATTO** altresì che al valore delle risorse stabili e variabili veniva aggiunto, il valore del "fondo delle Posizioni Organizzative" che, come da nuovo CCNL 2016-2018, veniva inserito direttamente in Bilancio per € 96.000,00;

**CONSIDERATO** che anche per l'anno 2022, in considerazione delle raccomandazioni ARAN EPNE\_215 relative alla costituzione del fondo per le risorse decentrate di un Ente di nuova costituzione (entro i 5 anni dall'entrata operativa), è corretto fa riferimento ad un valore medio così come individuato nella relazione del Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane ma, al fine della giusta quantificazione totale, debba farsi poi riferimento al numero effettivo di personale effettivamente in forze, nel caso dell'ERSI per l'anno 2022, n.11 unità;

**RICORDATO** che il fondo dell'anno 2019 era pari a complessivi € 116.488,00 oltre P.O. € 96.000,00 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci è di € 209.488,00 lordo (p.o. comprese);

**RILEVATO** che nell'importo delle risorse stabili è *compreso* l'importo annuale delle risorse previste dall'art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari 2001; nel valore medio individuato con relazione dell'ufficio del personale sono ricompresi tutte le spettanze previste nel CCNL che nel corso degli anni, fino al 2017, hanno trovato adeguamento nei fondi passati;

**RIASSUNTO** il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2019, al fine di verificare i limiti per l'anno 2022 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**);

**PRESO ATTO** che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

**RILEVATO** pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

**CONSIDERATO** che l'ERSI ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2022;

**DATO ATTO** che:

- nel corso dell'anno 2022 non sono previste cessazioni di personale che possano permettere l'eventuale l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità;
- nel corso dell'anno 2022, a seguito di convenzione ai sensi dell'ex art.14 CCNL 2004 tra ERSI/Comune di Goriano Sicoli e USR il personale operativo è incrementato di 1 unità Part-time e che per tale motivo le risorse variabili non soggette a limitazione portano un incremento di € 2.401,91 (€ 4.803,90/2 – part time);

**RILEVATO** che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

**EVIDENZIATO** che alla data di approvazione del presente provvedimento sono esattamente conosciute le economie dell'anno 2021 da riportare sul 2022;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari:

- Totale risorse Stabili	€ 49.214,72;
- Totale risorse Variabili soggette a limitazione	€ 7.896,22;
- Totale risorse Variabili non soggette a limitazioni	€ 48.659,96
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2022</b>	<b>€ 105.770,90</b>

come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2022*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

**EVIDENZIATO** che, a seguito di definizione delle economie derivanti dal fondo risorse decentrate e straordinari per l'anno 2021 sono stati riportati, nel fondo risorse decentrate anno 2022, € 24.560,45 per art.68, c.1, CCNL 21 Maggio 2018 ed € 21.697,60 per art.67, c.3, lett. C, CCNL 21 maggio 2018, per un totale di € 46.258,05, con destinazione delle stesse all'arricchimento delle somme previste, in sede di ripartizione, per le voci Performance Organizzativa e Individuale;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**RITENUTO**, di poter procedere, contemporaneamente, per i motivi connessi alla rideterminazione del fondo, re-individuare anche il corretto ammontare da destinare al Fondo straordinario anno 2022 andando a considerare, secondo quanto previsto nell'ex art.14 del CCNL 98/2001, un massimo orario erogabile da ogni dipendente di ore 90 per il valore medio della retribuzione oraria commisurata alla media delle categorie e livelli attualmente in forza all'ERSI (€ 14,12), individuando in € 13.976,38 (€ 14,12 x 990ore) il fondo straordinario per l'anno 2022 (**ALL.B**);

**RITENUTO** di individuare, sulla base di quanto previsto nel Piano dei Fabbisogni attualmente in essere e nel rispetto dei limiti connessi all'anno "base 2019", quale importo inserito in bilancio per la retribuzione di posizione e risultato delle P.O. l'importo di € 72.000,00 per l'annualità 2022;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

**RICORDATO** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento deve essere sottoposto al Responsabile dell'Ufficio Risorse Finanziarie ed Economiche per la verifica della regolarità contabile e l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

**DATO ATTO** che con la firma riportata in calce, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato.

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto dell'ERSI;

**VISTO** il regolamento di Organizzazione;

**VISTO** il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

**VISTA** la L.R. 9/2011;



## DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) **DI COSTITUIRE**, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**);
- 3) **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce del nuovo contratto CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- 4) **DI PRENDE ATTO** della relazione tecnica prodotta dall'Ufficio Risorse Umane dell'ERSI così come riportata nell'Allegato C (**ALL.C**);
- 5) **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art.14 del CCNL Enti Locali 98/2001, il Fondo Straordinario, per l'annualità 2022, pari a € 13.976,38 dando atto di quanto riportato nel relativo allegato (**ALL.B**);
- 6) **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativi ai Fondi risorse decentrate e Fondo Straordinario, per l'anno 2022, trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2022 relativi alla spesa del personale;
- 7) **DI CONFERMARE** l'importo inserito in bilancio per la retribuzione della posizione e risultato delle P.O. pari a € 72.000,00;
- 8) **DI TRASMETTERE** il presente atto all'organo di revisione contabile per il parere sull'allegata ipotesi di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2022, dando 15 giorni per riscontro/parere;
- 9) **DI TRASMETTERE** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 10) **DI IMPUTARE** le somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV) avente voce Fondo Risorse Decentrate € 57.110,94 annue oltre voce Fondo Straordinario € 13.976,38;
- 11) **DI INDIVIDUARE** l'importo di € 46.258,05 la somma che dovrà essere aggiunta, per l'anno 2022, al Fondo Risorse Decentrate qui definito in considerazione delle economie annualità 2021, di cui € 24.560,45 dal Cap. 1201 del Bilancio 2021 e € 21.697,60 dal cap. 1202 del Bilancio 2021;
- 12) **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200, la spesa presunta complessiva di €105.770,90, oltre a la somma stanziata per le P.O. all'interno dei rispettivi capitoli di Bilancio (cap.1200, 1300, 1599 -Posizione, 1208, 1372, 1601 - Risultato), a carico del bilancio dell'esercizio 2022, come segue:

<b>Intervento</b>		<b>Codice</b>	1.01.01.01.004
<b>Capitolo</b>	1201	<b>Descrizione</b>	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Fondo miglioramento dei servizi)
<b>Articolo</b>		<b>Descrizione</b>	Fondo Risorse Decentrate Annualità 2022
<b>Creditore</b>	Dipendenti ERSI		
<b>Rif. Pren.</b>		<b>Importo €</b>	<b>€ 57.110,94</b>
<b>Rif. Imp.</b>			
<b>Causale</b>	Pagamento spettanze previste nel Fondo Risorse Decentrate Annualità 2022 a personale non dirigenziale dell'ERSI		

<b>Intervento</b>		<b>Codice</b>	1.01.01.01.004
<b>Capitolo</b>	1201	<b>Descrizione</b>	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato (Fondo miglioramento dei servizi)
<b>Articolo</b>		<b>Descrizione</b>	Fondo Risorse Decentrate Annualità 2021
<b>Creditore</b>	Dipendenti ERSI		
<b>Rif. Pren.</b>		<b>Importo €</b>	<b>€ 46.258,05</b>
<b>Rif. Imp.</b>			
<b>Causale</b>	Pagamento spettanze previste nel Fondo Risorse Decentrate Annualità 2022 a personale non dirigenziale		


- 13) **DI IMPEGNARE**, altresì, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200, la spesa presunta complessiva di € 13.976,38 a carico del bilancio dell'esercizio 2022, per il Fondo Straordinario dipendenti, come segue:


<b>Intervento</b>		<b>Codice</b>	1.01.01.01.003
<b>Capitolo</b>	1202	<b>Descrizione</b>	Straordinario per il personale a tempo indeterminato.
<b>Articolo</b>		<b>Descrizione</b>	Fondo Straordinario 2022
<b>Creditore</b>	Dipendenti ERSI		
<b>Rif. Pren.</b>		<b>Importo €</b>	<b>13.976,38</b>
<b>Rif. Imp.</b>			
<b>Causale</b>	Pagamento straordinari dipendenti ERSI annualità 2022		

- 14) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 15) **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione e confronto, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 16) **DI COMUNICARE** l'ipotesi di ripartizione del Fondo delle Risorse Decentrate annualità 2022, così come Allegato D, alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine dell'avvio delle procedure di confronto previste nel CCNL e CCDI;
- 17) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 18) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- all'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
  - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo;
  - all'Ufficio Risorse umane per quanto di competenza;
- 19) **DI PUBBLICARE** la presente determinazione:
- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
  - nel sito istituzionale dell'ERSI, sezione "Amministrazione Trasparente /personale/contrattazione-integrativa/";

- nel sito istituzionale dell'ERSI, sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 10;

20) **DI TRASMETTERE** il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alle RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4, C.C.N.L. 21.5.2018.

L'Estensore  
Dr. Fabio Ferrante  


Il Responsabile U.O.  
Annunziata Ferri  




Il Direttore  
Arch. Silvia Aloisio  




## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato all'indirizzo [www.ersi-abruzzo.it](http://www.ersi-abruzzo.it) per giorni quindici **14/12/2022** al **29/12/2022**.



L'ADDETTO  


DET. SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE N. 229/2022

## Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
<b>Risorse stabili</b>	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2019 (PRIMO ANNO DI RIFERIMENTO) - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - <i>Come certificato dall'organo di revisione contabile</i>	48.039,00
<b>(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) (ART. 67, C. 2, LETT. A)</b>	<b>832,00</b>
<b>(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (ART. 67, C. 2, LETT. B)</b>	<b>343,72</b>
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
<b>(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI</b>	
<b>(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015</b>	
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>49.214,72</b>
<b>a) Risorse variabili soggette a limitazione</b>	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	7.896,22
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
<b>(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI</b>	
<b>Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)</b>	<b>7.896,22</b>
<b>b) Risorse variabili non soggette a limitazione</b>	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	24.560,45
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	21.697,60
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	2.401,91
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)	
<b>Totale Risorse variabili non soggette a limitazione</b>	<b>48.659,96</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>56.556,18</b>
<b>TOTALE LORDO FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>105.770,90</b>
<b>TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO</b>	
	<b>55.935,22</b>
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO</b>	
	<b>55.935,22</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 LORDO</b>	
	<b>209.488,00</b>
<b>A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2019 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)</b>	
	<b>96.000,00</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 NETTO</b>	
	<b>113.488,00</b>
<b>LIMITE OK</b>	
<b>ALTRE VOCI PER PERSONALE FUORI FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	
Retribuzione di posizione e Risultato per P.O. anno 2022	72.000
Fondo Straordinario Annualità 2022	26.600
<b>TOTALE</b>	<b>98.600</b>

**TABELLA PER IL COMPENSO DEL LAVORO STRAORDINARIO**  
dal 01.01.2022

Categoria	Retribuzione annua	Retribuzione mensile	Rateo 13a	TOTALE	Paga oraria ordinaria (156 ore)	Magg. 15%	Straordinario feriale	30% su paga oraria	Aliquota festiva o notturna	50% su paga oraria	Aliquota notturna festiva
<b>Funzionari ed elevata qualificazione</b>	23.212,35	1.934,36	161,20	<b>2.095,56</b>	13,43	2,01	15,45	4,02992188	17,46	6,71653646	20,15
<b>Istruttori</b>	21.392,67	1.782,72	148,56	<b>1.931,28</b>	12,38	1,86	14,24	3,71400521	16,09	6,19000868	18,57
<b>Operatori Esperti</b>	19.034,51	1.586,21	132,18	<b>1.718,39</b>	11,02	1,65	12,67	3,30460243	14,32	5,50767072	16,52

14,12

DIPENDENTI ERSI	n.	11
ORE MAX STRAORDINARIO PER PERSONA	h	90
ORE MAX STRAORDINARIO	h	990
PAGA ORARIA MEDIA	€	14,12
TOTALE FONDO STRAORDINARIO	€	13976,38984

Ipotesi Fondo risorse decentrate ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO

# RELAZIONE TECNICA

**Oggetto: Relazione Tecnica per ricostruzione Fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (*risorse decentrate*). Relazione ERSI Abruzzo per iniziale definizione del Fondo dell'ERSI per l'anno 2022.**

**Aggiornamento anno 2022.**

***Istruttore: Dr. Fabio Ferrante***

## **1. Natura giuridica dell'Ente**

L'ERSI, ENTE REGIONALE DEL SERVIZIO IDRICO è stato istituito in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs 162/2006 e dalla L.R. n. 9/2011.

L'Ente è un Ente Pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica, che gode, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Legge istitutiva, di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria ed ha funzioni di regolazione, programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

## RICOSTRUZIONE FONDO “*RISORSE DECENTRATE*”

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come “*risorse decentrate*”) vengono determinate annualmente dagli Enti appartenenti al Comparto Regioni Autonomie Locali, di cui l’ERSI fa parte, secondo quanto stabilito dai CCNL vigenti, avendo come disciplina di riferimento l’art.67<sup>1</sup> del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 approvato il 21 maggio 2018.

### CCNL 21.05.2018 - Art. 67 – Fondo risorse decentrate: costituzione

1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies;

f) dell’importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l’abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;

h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; 89

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;

f) delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa prevista e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto,

ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, contenuto nell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l’ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell’art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l’applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l’eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi.



Tali disposizioni prevedono, in sostanza, che le “risorse decentrate” vengano determinate annualmente ma partendo da una base dati “certa” costituita dal fondo “storico” al 31.12.2003 delle risorse decentrate a valere per l’anno 2004 e, attraverso gli opportuni conteggi e applicazione dei successivi CCNL, si può procedere con la quantificazione del fondo per gli anni successivi.

L’ERSI in sede di costituzione come definito nelle relazione tecniche rilasciate in sede di costituzione del Fondo annualità 2019-2020-2019, in assenza di “storicità dei dati”, ai fini della quantificazione delle risorse, ha proceduto ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che copriranno i posti in pianta organica.

In tal senso si è espressa l’ARAN con il parere RAL0617 e anche l’ANCI in risposta ad analogo quesito in data 30.03.2009 e l’Ente ha costituito il c.d. fondo originario. Dal fondo originario, individuato nell’anno 2019 si provvede a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal CCNL di categoria.

Il Fondo 2022 rispetta i parametri di contenimento rilevati al primo dato utile disponibile ed utilizzato come dato storico da considerare come non superabile, l’annualità 2019.

## **AGGIORNAMENTO 2022.**

L’importo unico consolidato, a base della storicità dei dati di definizione del fondo, è pari a € 48.039,00.

Come noto, il fondo si compone, delle seguenti risorse:

a) risorse certe e stabili nel loro ammontare (cosiddette “risorse storicizzate”) che, una volta computate tra le disponibilità complessive, vi restano acquisite stabilmente (ad esempio, gli incrementi del fondo riconosciuti in occasione dei rinnovi biennali, come quelli previsti per il biennio 2004-2005, ai sensi dell’art. 5 del CCNL sottoscritto l’8.5.2006, oppure quelle calcolate, di anno in anno, in relazione ai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei cessati dal servizio, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. c, del CCNL sottoscritto il 14.3.2001);

b) risorse variabili, la cui esistenza e la cui entità sono “incerte”, poiché correlate al verificarsi di eventi “incerti” (ad esempio, le somme derivanti da progetti di sponsorizzazione realizzati dall’ente ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449/1997, come previsto dall’art. 31, comma 1, lett. e) del CCNL del 16.2.1999: tali somme sono disponibili solo se vengono attuati progetti di sponsorizzazione nelle forme previste dalla richiamata normativa).

Ne consegue che, per l’anno 2022, come avvenuto per l’anno 2021 e precedenti,

Abbiamo:

Risorse Stabile **per un totale di € 49.214,72** di cui € 48.039,00 quale importo unico consolidato, € 832,00 quale incremento di cui all’art.67, c.2, Lett. A), € 343,72 quale incremento di cui all’art.67, comma 2, Lett. B); Per le risorse variabili, soggette a limitazioni, troviamo l’integrazione del 1,2% prevista dall’art.67, c.4, CCNL Funzioni locali e dal CCDI Ersi per un importo di **€ 7.896,22** sussistendo, nel Bilancio dell’Ente, relativa capacità di spesa.

Per le risorse variabili, non soggette a limitazioni di spesa, troviamo risorse residue degli anni precedenti, non assegnati/riparti, per € 24.560,45 (art.68, c.1, CCNL Funzioni Locali) oltre a risparmi della gestione del fondo per lavoro straordinario per € 21.697,60 (art.67, c.3, lett.3 CCNL Funzioni Locali) e € 2.401,91 dovuti ad integrazione del fondo per trasferimento di personale (ex art.14 CCNL) avvenuto nell’anno 2022.

L’importo totale del fondo, al netto del Fondo Straordinario dell’Anno 2022, pari a € 13.976,38, è pertanto individuato in **€ 105.770,90**.

Per l’anno 2022, in considerazione della dotazione dirigenziale in essere, il l’importo destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle P.O. è stato individuato in € 72.000,00 i cui costi sono direttamente stanziati in bilancio fuori dal Fondo Risorse Decentrate.


N.B – Il Fondo è stato definito secondo quanto previsto nel CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e pertanto dovrà, successivamente, tener conto delle modifiche introdotte dal nuovo CCNL Funzioni Locali 2019-2021.

Pescara, 09.12.2022

Per quanto di competenza,

In fede

Fabio Ferrante





## ALLEGATO D

### IPOSTESI RIPARTIZIONE NUOVO FONDO RISORSE DECENTRATE

DESCRIZIONE	ART.CCNL	2022 Disponibile per FONDO RISORSE DECENTRATE
<b>UTILIZZI VINCOLATI</b>		
PROGRESSIONI ECONOMICHE	ART.68, comma 1	€ 17.089,90
INDENNITA' DI COMPARTO	ART.33 CCNL 2004	€ 5.027,04
PERSONALE CAT.B1	ART.70- septies	€ 64,56
<b>UTILIZZO DA CONTRATTARE</b>		
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 30%	ART.68, comma 2	€ 4.356,71
PERFORMANCE INDIVIDUALE 70%	ART.68, comma 2	€ 41.712,58
MAGGIORAZIONE INDIVIDUALE (25% della Perf.Organizzativa)	PREMIO della ART.68, comma 2	€ 13.520,12
CONDIZIONI DISAGIATE	ART.70bis	€ 2.000,00
MANEGGIO VALORI	ART.70bis	€ 2.000,00
SPECIFICHE RESPONSABILITA'	ART.70- Quinquies	€ 18.000,00
INDENNITA' DI REPERIBILITA'	ART.24	€ 2.000,00
COMPENSI MESSI NOTIFICATORI	ART.54 /CCNL 2000	€ 0,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE RELATIVE ALL'ANNO	ART.68	€ 0,00
INDENNITA' STRAORDINARI	ART.38 (CCNL 2000)	€ 13.976,38
<b>TOTALE</b>		<b>€ 119.747,28</b>